DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2001

del 30 marzo 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione ([2]), rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10.

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/117/CEE del Consiglio riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ([3]).

(4) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 67 (decisione 97/735/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **399 D 0534**: Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37), rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10.»

Articolo 2

Al punto 8 (direttiva 92/117/CEE del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0072**: Direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 1999 (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).»

([1]) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.
([2]) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.
([3]) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12.

Articolo 3

Dopo il punto 9 (direttiva 90/667/CEE del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«9a. **399 D 0534**: Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37), rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10.»

Articolo 4

I testi della decisione 1999/534/CE del Consiglio, rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10, e della direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.